



Rep. N° 05/2024 del 08/01/2024

### L'INGEGNERE CAPO

#### Visto:

- la nota del 16/03/2022 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita con prot. N° 40273, con la quale il Nucleo Tutela Ambiente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gela, trasmette una comunicazione di violazione edilizia prot. n° 0029942 del 11.03.2022 relativa ai lavori realizzati in assenza di atto autorizzativo dalla ditta Cafà Caterina, nata a Gela il 04.05.1949, adiacenti al muro perimetrale lato ovest del fabbricato per civile abitazione sito a Gela in via Apollonio di Perge n° 41.
- che i lavori eseguiti abusivamente consistono nella realizzazione sulla zona verde di pertinenza al fabbricato sito a Gela in via Apollonio di Perge n° 41 di un piccolo vano di circa 4 mq adibito a bagno composto da pareti in muratura, copertura con pannelli coibentati tipo isotec, e pavimento, infissi e sanitari. Questo piccolo vano è comunicante con il piano terra del fabbricato tramite una porta in legno.
- che le opere abusive accertate alla data odierna, come già verbalizzato dal Corpo di Polizia Municipale, sono state realizzate in via Apollonio di Perge n° 41 dalla ditta Cafà Caterina, nata a Gela il 04.05.1949;
- che detti abusi ricadono secondo il PRG nel centro abitato del comune di Gela (CL) in zona sismica di categoria 2;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( art. 17 L. 64/74 ), e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli ( artt. 94 e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n. 380/2001 costituente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, vista la Legge 02.02.74 n. 64 e successivi decreti attuativi, recante "*Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche*", e visto il D.D.G. 344 del 19.05.2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

### CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2° Categoria;
- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 , artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

### DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della ditta Cafà Caterina, nata a Gela il 04.05.1949, ed ivi residente in via Apollonio di Perge n° 41, nella qualità di proprietari del fabbricato.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( art. 22 comma 2 della Legge 64/74 ).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( Legge 02/02/1974 n. 64 ) e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo  
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi*



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico Regionale  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Caltanissetta

Prot. N° 2083

Caltanissetta, li 08/01/2024

Rif. Prot. N° 40273 del 16/03/2022

**Trasmessa via Mail-Pec / Raccomandata AR**

*AL Segretario Generale del Comune di Gela*

*e p.c. AL Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gela  
Pec: [comune.gela@pec.comune.gela.cl.it](mailto:comune.gela@pec.comune.gela.cl.it)*

*Al Sindaco del Comune di Gela  
Pec: [comune.gela@pec.comune.gela.cl.it](mailto:comune.gela@pec.comune.gela.cl.it)*

*ALLA Procura della Repubblica presso IL TRIBUNALE di Gela  
Pec: [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it)*

*AL Comando di Polizia Municipale del Comune di Gela  
Pec: [comune.gela@pec.comune.gela.cl.it](mailto:comune.gela@pec.comune.gela.cl.it)*

**OGGETTO:** Art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.22 L.n.64 del 02/02/1974).

Decreto di sospensione dei lavori a carico della Ditta Cafà Caterina, nata a Gela il 04.05.1949 ed ivi residente in via Apollonio di Perge n° 41.

Lavori non autorizzati eseguiti in aderenza al fabbricato sito in via Apollonio di Perge n° 41 del comune di Gela.

Per i provvedimenti di notifica al proprietario, si trasmette, in quadruplica copia, l'unito decreto di sospensione dei lavori REP. N° 05/2024 del 08/01/2024 emesso ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.22 L.n.64 del 02/02/1974), e nel contempo si chiede la restituzione di un esemplare con la relata di notifica.

Il quarto esemplare, completo di estremi di notifica, dovrà essere inoltrato al Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui la presente è diretta per conoscenza, per gli adempimenti previsti dal precitato art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016.

F.to Il Funzionario Direttivo  
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi*



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico Regionale  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Caltanissetta

Prot. N° 2097

Caltanissetta, li 08/01/2024/10/2023

*ALLA Procura della Repubblica  
presso IL TRIBUNALE di GELA  
pec: [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it)*

**OGGETTO:** D.P.R. N. 380/2001, COSÌ COME RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON L.R. N. 16/2016. LAVORI NON AUTORIZZATI ESEGUITI IN ADERENZA AL FABBRICATO SITO IN VIA APOLLONIO DI PERGE N° 41 del comune di Gela. DECRETO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI A CARICO DELLA DITTA *CAFA' CATERINA*, NATA A GELA il 04.05.1949 ED IVI RESIDENTE IN VIA APOLLONIO DI PERGE n° 41.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.21 L. 64/74 ), facendo seguito alla comunicazione del Comando di Polizia Municipale del comune di Gela prot. n° 0029942 del 11.03.2022, si rappresenta che la ditta Cafà Caterina, nata a Gela il 04.05.1949 ed ivi residente in via Apollonio di Perge n° 41 ha eseguito lavori edili in violazione alla normativa sismica vigente in aderenza al fabbricato sito a Gela in via Apollonio di Perge n° 41.

I lavori eseguiti in violazione consistono:

- nella realizzazione sulla zona verde di pertinenza al fabbricato sito a Gela in via Apollonio di Perge n° 41 di un piccolo vano di circa 4 mq adibito a bagno composto da pareti in muratura, copertura con pannelli coibentati tipo isotec, e pavimento, infissi e sanitari. Questo piccolo vano è comunicante con il piano terra del fabbricato tramite una porta in legno.

Detti abusi ricadono, secondo il PRG, nel centro abitato del comune di Gela.

Agli atti di questo Ufficio non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia, ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n. 380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 17 della Legge 64/74 e art. 4 della Legge n° 1086 del 1971).

Considerato che le opere sono state realizzate in Zona Sismica di 2° Categoria e pertanto in violazione agli artt. 93, 94, 94 bis e 65 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 ( artt. 17 e 18 L 64/74 e art. 4 L. 1086/71 ), con separato provvedimento da notificare alla Ditta, ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016,( art. 22 della Legge n. 64/74 ), è stata ordinata la sospensione dei lavori, con invito a presentare i relativi elaborati di rilievo e di verifica sismica, al fine di accertare la consistenza delle opere abusive e l'eventuale conformità alla normativa sismica.

Questo Ufficio si riserva di trasmettere le deduzioni di cui all'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, ( art. 21 L. 64/74 ) ed in particolare le valutazioni in ordine alla possibilità di sussistenza o meno della realizzazione di opere abusive, non appena saranno presentati dalla ditta gli atti richiesti.

F.to Il Funzionario Direttivo  
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi*